



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore TECNICO - servizio Viabilità -

PROGETTO ESECUTIVO

(artt.33-43 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

Lavori di risanamento frana in prossimità dell'ex complesso alberghiero "La Roccia delle Rose" lungo la S.P. n.1 Ciardelli - tratto Benevento - San Leucio del Sannio.



- REL.01 - relazione generale
- REL.02 - indagini e sondaggi
- REL.03 - relazione geologica
- REL.04 - relazione geotecnica
- REL.05 - relazione sui materiali
- REL.06 - relazione sulle fondazioni
- REL.07 - relazione di calcolo
- REL.08 - piano di manutenzione dell'opera
- REL.09 - piano di sicurezza e coordinamento
- REL.10 - cronoprogramma

- CONT.01 - computo metrico estimativo e quadro economico
- CONT.02 - elenco prezzi unitario
- CONT.03 - stima incidenza manodopera
- CONT.04 - stima incidenza sicurezza
- CONT.05 - capitolato speciale d'appalto e schema di contratto d'appalto

- TAV.01 - stralcio strumento urbanistico
- TAV.02 - corografia generale 1:25.000
- TAV.03 - stralcio aerofotogrammetrico 1:2.000
- TAV.04 - stralcio catastale 1:2.000
- TAV.05 - planimetria e sezioni stato attuale 1:200
- TAV.06 - planimetria e sezioni di progetto 1:200
- TAV.07 - sezioni - particolari costruttivi- carpenterie
- TAV.08 - grafici delle sollecitazioni - degli spostamenti - stabilità

TAV. 01

**STRALCIO
URBANISTICO**

data:

progettazione:
geom. Serafino GENITO
geom. Carmine RANDELLI
ing. Stefania RISPOLI

Responsabile del procedimento:
ing. Stefania RISPOLI

Dirigente

IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO

IL TECNICO

"AD ACTA"

Comune di San Lucio del Sannio
Provincia di Benevento
18.3.2
Prot. n. 866



Elaborato secondo le norme del D.P.R. 12/5/1991
di cui Art. 26/2
Prot. n. 2672



S. LUCIO DEL S.
BENEVENTO

PIANO REGOLATORE C.

Arch. LUCA CICCHIELLO

nr.	DESCRIZIONE	Importo
1	RELAZIONE	
2	PLANIMETRIA GENERALE	1.250.000
3	ALTIMETRIA	1.500.000
4	RETE CENNETICA VINCOLI	1.100.000
5	STATO DI FATTO	1.320.000
6	VERBALE DI PROGETTO	1.500.000
7	CONFESSIONE GENERALE	1.000.000
8	CONFESSIONE PARTICOLARE	1.000.000
9	USO AGRICOLO	1.000.000
10	INDIVIDUAZIONE AREE PIANO DI RECUPERO	1.000.000
11	TR. DEI TEMI ESISTENTI	
12	TR. DEI TEMI PROGETTATI	
13	REGOLAMENTO DEFINITIVO	

LEGENDA

B	RESIDENZIALE B
C	RESIDENZIALE DI PROGETTO C
C ₁	RESIDENZIALE DI PROGETTO C ₁
C ₂	RESIDENZIALE DI PROGETTO C ₂
C ₃	RESIDENZIALE DI PROGETTO C ₃
C ₄	RESIDENZIALE DI PROGETTO C ₄
PZ	P.Z. 167
D	INDUSTRIALE D
D ₁	PROXIMITIVA D ₁
D ₂	COMMERCIALE D ₂
D ₃	PROXIMITIVA D ₃
E	AGRICOLA E
E ₁	AGRICOLA DI COMPLETAMENTO E ₁
F	IMPIANTI DI USO PUBBLICO F
F ₁	TURISTICO RICETTIVA F ₁
F ₂	VERDE PRIVATO VINCOLATO F ₂
	ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
	ZONA DI RISPETTO DI VIA STRADALI
	STRADE DI PROGETTO



L. Colletti e Ad. Lib.
 del C. di Cassano
 U. ACTA 98 d. 30.12.85
 IL COMMISSARIO

COPIA CON CORREZIONI
 DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE LI 4/7/9
 PARERE CTR DA 16/05/91

SECRETARIO

IL TECNICO

"AD ACTA"



DIVISIONE

PER COPIA CON FORNIRE...

[Handwritten signature]

Amministrazione Provinciale - Benevento

Provinciale N. 28072

del 25 OTT, 1993

Benevento 25 OTT 1993

IL SEGRETARIO GENERALE / ASSISTENTE



UFFICIO DEL



PROVINCIA 7 BENEVENTO

progetto

TAVPIANO REGOLATORE

12

Arch. LUCA CICCHIELLO

1	RELAZIONE	
2	PLANIMETRIA GENERALE	1:25.000
3	ALTIMETRIA	1:5.000
4	RETE CINEMATICA VINCOLI	1:10.000
5	STATO DI FATTO	1:2.000
6	VIABILITA' DI PROGETTO	1:5.000
7	ZONIZZAZIONE GENERALE	1:5.000
8	ZONIZZAZIONE PARTICOLAREGGIATA	1:1.000
9	USO AGRICOLO	1:1.000
10	INDIVIDUAZIONE AREE PIANO DI RECUPERO	1:1.000
11	TAB. DEI TIPI EDILIZI	
12	NORME DI ATTUAZIONE	
13	REGOLAMENTO EDILIZIO	



INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE	1,2 mc/mq
INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA	1,5 mc/mq
INDICE DI COPERTURA	30% 20%
ALTEZZA MASSIMA	12 m 10
DISTACCO MINIMO DAGLI EDIFICI:	
IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	2/1 m/m
ASSOLUTO	16 m
DISTACCO MINIMO DAI CONFINI:	
IN RAPPORTO ALL'ALTEZZA	1/1 m/m
ASSOLUTO	10 m
PARCHEGGIO NEL LOTTO	8/100 mq/mc
INDICE DI PIANTUMAZIONE	150 n/ha
LOTTO MINIMO	1500 m ²

In queste zone, oltre agli edifici strettamente destinati all'attività produttiva, ~~è consentita la sola superficie per residenze di servizio, con max 110 m² stili.~~ sono consentiti edifici a carattere residenziale a questa connessi comunque volumetricamente non eccedenti il 20% del volume assentibile. La connessione fra residenza ed attività produttiva dovrà essere ampiamente documentata.

STRUMENTO DI ATTUAZIONE: LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA *la superficie di destinazione spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico o pendii (escluso scivolo) non deve essere inferiore al 10% dell'intero superficie (S_t) destinato e tale insediamento*
 Art. 26 89

ZONA E - AGRICOLA SEMPLICE

La zona omogenea E agricola è destinata all'attività annessa con l'agricoltura per cui in essa sono consentite:
 costruzioni a servizio diretto del fondo agricolo, abitazioni fabbricati rurali, ricoveri per animali e macchine agricole, ecc.
 Sono consentiti, inoltre, impianti produttivi, di trasformazione e di conservazione dei prodotti agricoli nel qual caso è sufficiente rispettare l'indice di copertura ~~le~~ 0,33
 In caso di ricostruzione di fabbricati esistenti secondo caratteristiche funzionali per i rispettivi nuclei familiari, è consentito un in-

cremento volumetrico massimo non superiore al ^{20%} ~~30%~~ del volume esistente.

E' consentito altresì incrementare la volumetria per i fabbricati esistenti nel limite massimo di ~~50 mc.~~ per la realizzazione di servizi igienici (cucina, bagno) purché la cubatura del fabbricato non ecceda i 500 mc.

Per le nuove abitazioni, in tale zona il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto e nel rispetto delle destinazioni di uso e di indici; per i fabbricati esistenti é consentita una integrazione volumetrica del 20%;


- aree boschive, pascolive ed incolte - 0,003 mc/mq
- aree seminate ed a frutteto - 0,03 mc/mq
- aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva - 0,05 mc/mq

Nel computo dei volumi abitativi di cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, silos, i magazzini ed i locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Per tali realizzazioni sono stabiliti indici di fabbricabilità territoriali rispetto al fondo, di 0,10 mc/mq; ^{CHE} ~~altresì~~ per gli allevamenti zootecnici possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, ^{VALGONO} ~~vi~~ seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- minima distanza dai confini mt. 20,00.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell'esistente cubatura, purché esse siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo opportunamente documentata.



Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale é consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale. ✱

In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi é ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Tutte le aree la cui cubatura é stata utilizzata a fini edificatori restano vincolate alla inedificabilità e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari ^{concedenti} comprendenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge 9 maggio 1975, n. 153.

H max. = 8,00 m. altezza massima abitazioni
Np = 2 numero piani per abitazione

per le pertinenze il numero dei piani e dell'altezza massima é senza limiti.

Distacco minimo dai confini m. 5,00
Distacco dai fabbricati m. 10,00

Distacco dai cigli stradali, regolato dal D.M. 1.4.1968 n. 1404. ()
Aree per parcheggio inerenti i fabbricati ¹⁰ 5/mq/100 mc. Nel computo delle aree agricole, alle quali estendere l'indice di fabbricabilità é consentito l'accorpamento di più fondi ricadenti nell'ambito dello stesso Comune.




COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - delib. G.R. n° 834 del 11/05/2007)

ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE CON
DELIBERE DI C.C. n. 20 del 07/09/2011, n. 21 del 08/09/2011 e n. 33 del 30/12/2011

(*) -Elaborato modificato



<input type="radio"/> fascicolati <input type="radio"/> analisi <input type="radio"/> progetto	
località	sigla all.to
Territorio Comunale	P1
1:25000	<input type="checkbox"/>
1:10000	<input type="checkbox"/>
1:5000	<input type="checkbox"/>
1:2000	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3
QUADRO DI INSIEME : ZONE OMOGENEE	numero all.to
	20*


collaboratori *studio castiello* : arch. Pierfrancesco Rossi - arch. Paola D' Onofrio - arch. Valentina Gagliardo - arch. Antonia Iride - Luciano Biondi



P. U. C.

LEGENDA

CONFINI




CONFINI COMUNALI

a) PAESAGGIO URBANIZZATO E SEMI-URBANIZZATO (urbano, periurbano e marginale)



Zona A - Centro storico




Zona B1 - Riqualificazione del centro urbano consolidato




Zona B2 - Completamento del tessuto moderno




Zona B3 - Completamento rado del tessuto marginale periurbano




Zona C1 - Espansione residenziale



Zona CP - Espansione residenziale pubblica



Zona ES - Agricola di salvaguardia periurbana



Zona P - Parco urbano



Zona T - Turistica residenziale



Zona T1 - Turistica alberghiera



Zona V - Giardini di pregio - verde vivo

b) PAESAGGIO RURALE APERTO (nuclei ed insediamenti extraurbani, campo aperto)




Zona D1 - Produttiva di nuova programmazione prevalentemente commerciale



Zona D2- Produttiva di nuova programmazione - prevalentemente artigianale - commerciale



Zona EO - Agricola ordinaria



Zona ET - Agricola di tutela



Zona I - Insediamenti extraurbani sparsi




Zona EP - Agricola produttiva



Zona N - Nuclei extraurbani consolidati (MERICI - S. MARCELLO)





Zona EA - Agricola agrituristica




Zona EF - Agricola speciale di tutela del paesaggio fluviale


c) ATTREZZATURE E SERVIZI (pubblici e privati)



Zona F1 - Attrezzature comunali pubbliche e di uso pubblico




Zona F2 - Attrezzature di interesse territoriale



Zona F3- Attrezzature religiose (L.R. 5/3/1990 n° 9)



Zona F4- Attrezzature private di interesse collettivo



Zona F5 - Attrezzature cimiteriali



Zona F6 - Attrezzature ecoambientali e tecnologiche (depuratori, serbatoi isole ecologiche ecc.)

d) SISTEMA INSEDIATIVO ,STORICO E AMBIENTALE



Percorsi naturalistici




Laghetto collinare

e) RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI




Elettrodotto

f) SISTEMA DELLA MOBILITA'




Viabilità di progetto




Viabilità di potenziamento

g) SISTEMA AMBIENTALE



Fascia di rispetto cimiteriale




Fascia di rispetto fluviale ex art. 142, co. 1, lett. c), Dlgs n° 42 del 22/01/04 (ex L. 431/85) mt. 150



Fascia di rispetto fluviale ex L.R. 14/82 e succ. mod. int. "mt. 50 per i fiumi (a quota inferiore mt. 500 s.l.m. e mt. 25 a quota superiore) mt. 10 per i torrenti"



Fascia di rispetto dai depuratori



REKONSTRUKCIJA
POSREDOVANJE




COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - delib. G.R. n° 834 del 11/05/2007)

ADEGUATO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE CON
DELIBERE DI C.C. n. 20 del 07/09/2011, n. 21 del 08/09/2011 e n. 33 del 30/12/2011

(*) -Elaborato modificato



<input type="radio"/> <i>fascicolati</i> <input type="radio"/> <i>analisi</i> <input type="radio"/> <i>progetto</i>	
località	sigla all.to F2
1:25000	<input type="checkbox"/>
1:10000	<input type="checkbox"/>
1:5000	<input type="checkbox"/>
1:2000	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
numero all.to 02*	

collaboratori *studio castiello* : arch. Pierfrancesco Rossi - arch. Paola D' Onofrio - arch. Valentina Gagliardo - arch. Antonia Iride - Luciano Biondi



Aprile 2012

ARCH. PIO CASTIELLO - VIA NAPOLI, 216 - BENEVENTO - tel. 0824/315746 - 31909 | fax 0824/319091 - www.studiocastiello.it - piocastiello@studiocastiello.it

If	=	3,0 mc./mq.
Rc	=	0,50 mq/mq
H	=	6,00 m (alla gronda)
Dc	=	5,00 m

*Per gli edifici esistenti sono ammessi incrementi volumetrici una tantum, nella misura massima del 20% del volume legittimamente assentito.**

ART. 14

ZONA ES -- AGRICOLA DI SALVAGUARDIA PERIURBANA

Le aree periurbane individuate quali aree agricole di salvaguardia del centro abitato sono assimilate alla disciplina della Zona "EO - agricola ordinaria", salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo.

Ai fini della salvaguardia della fascia periurbana e del miglioramento delle condizioni igieniche ed ambientali, non è consentito l'insediamento di nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame, ovvero la ristrutturazione di impianti esistenti ai fini della loro conservazione.

Sono altresì vietate la costruzione e l'ampliamento delle seguenti tipologie di pertinenza agricola: stalle, porcilaie, pollai e simili; è altresì vietata la ristrutturazione finalizzata al mantenimento dei predetti usi.

E' comunque sempre consentita la realizzazione degli annessi rustici pertinenziali (depositi, ecc.) mediante l'applicazione degli indici di cui alla Zona EO - agricola ordinaria.

È ammessa la ristrutturazione dei fabbricati esistenti purché utilizzati per la conduzione del fondo, come stabilito dalla L.R. n. 14/82, anche mediante demolizione e ricostruzione con un incremento volumetrico massimo del 20% dell'esistente cubatura.

ART. 15

ZONA P -- PARCO URBANO

Comprende le aree destinate al potenziamento e alla formazione di parchi verdi e servizi connessi, con specie vegetali ed arbustive anche di pregio, mediante interventi di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali naturali meritevoli di conservazione, anche ai fini di cui alla L.R. 7 ottobre 2003 n.17, recante la "Istituzione del Sistema Parchi Urbani di Interesse Regionale" (BURC n.48 del 13.10.2003).

La disciplina d'uso e di intervento sarà specificata, in uno con i criteri e la modalità di gestione,

* Adeguato alle Osservazioni accolte con delib. di CC n.20 del 07.09.2011, n.21 del 08.09.2011 e n.33 del 30.12.2011

ART. 21
ZONA EO – AGRICOLA ORDINARIA

Le Zone EO sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole e agli edifici ed attrezzature per attività con esse compatibili o localizzabili esclusivamente in campo aperto.

L'abilitazione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

In ogni caso l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive, per come riportate nella carta dell'uso agricolo, è limitata agli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli a titolo principale, nonché dai soggetti beneficiari/destinatari delle misure del PSR 2007-2013 e dei Programmi Operativi Regionali FESR – FSE 2007-2013. L'indice di fabbricabilità fondiario, calcolato in relazione alle destinazioni colturali in atto documentate, non potrà superare i seguenti valori:

- Per le sole residenze:

(aree boschive, pascolive e incolte).....	0,003 mc/mq
(aree seminate ed a frutteto).....	0,03 mc/mq
(aree seminate irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva).....	0,05 mc/mq

H = 9,0 m

Df = 10,00 m (o in aderenza)

De = 5,00 m (o a confine per pareti non finestrate)

Ds = si applica l'art. 34 delle presenti Norme di Attuazione

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno anche non contigui, ricadenti nella Zona EO, a condizione che sull'intera area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare su apposita mappa catastale depositata per pubblica consultazione presso l'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiori a 500 mc.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di documentata necessità,

essere ampliate fino ad un massimo di 20% dell'esistente cubatura.

L'edilizia rurale connessa con l'attività agrituristica e relative attrezzature, come definita dalla L.R. n° 41 del 28/08/1984, e con le attività ricettive di cui alla L.R. n° 17 del 29/11/2001 limitatamente alle case rurali ("Country House"), è consentita e segue la disciplina e le finalità contenute nelle medesime normative regionali.

- *Per le pertinenze:*

(stalle, silos, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali e aziendali documentate)

- indice di fabbricabilità territoriale, rispetto al fondo, pari a 0,09 mc/mq

- H = in funzione dell'impianto.

Dette pertinenze debbono denotare, per tipologie edilizie, caratteri distributivi, impianti e materiali di finitura, una unità immobiliare distinta dall'abitazione.

E' altresì consentita la realizzazione di serre di protezione delle colture orticole e/o floricole realizzate con strutture leggere e smontabili in ferro e/o legno e coperture in vetro e/o plastica, con esclusione di murature di ogni genere, nel rispetto dei parametri, delle prescrizioni e degli indirizzi di cui alle LL. RR. n. 8/95 e 7/96.

I nuovi impianti zootecnici per l'allevamento di bestiame ovino e bovino, che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive (con l'eccezione degli allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque), nonché le concimaie, devono essere ubicati ad almeno 100 ml di distanza da qualunque fabbricato esistente destinato a residenza o a servizi pubblici o privati.

Per i predetti allevamenti zootecnici vanno comunque rispettati i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;

- minima distanza dai confini mt. 20.

In caso di allevamenti di animali da ascrivere agli insediamenti insalubri di 1^a classe, valgono le norme dettate dalla disciplina vigente in materia.

Per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione delle attività produttive esistenti si applica la disciplina della Zona I.

E' sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso previo rilascio di Permesso di Costruire ai sensi dell'art.2, comma 8, della L.R. n.19/2001, con l'esclusione di destinazioni non compatibili con il contesto rurale.

E' inoltre consentita la realizzazione della viabilità interpoderale, secondo progetti redatti nelle scale adeguate e che rappresentino esattamente e compiutamente la morfologia del suolo, con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 4 e con piazzole di interscambio a distanza

adeguata in rapporto al traffico della zona.

Per lo smaltimento dei reflui derivanti dalle attività connesse alla conduzione del fondo e dagli scarichi civili vale quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 03.04.2006, n.152, e s.m.i..

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art. 142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere connesso alla conduzione dei fondi; si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tipologia locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.; gli interventi in dette aree sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art. 146 del D.Lgs. n.42/2004.

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati boschivi, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la multifunzionalità dei boschi in linea con gli orientamenti comunitari.

ART. 22

ZONA ET -- AGRICOLA DI TUTELA

La Zona ET è finalizzata alla tutela e alla conservazione del paesaggio rurale a nord del centro capoluogo lungo il vallone Fievo.

Tale Zona è assoggettata a particolare tutela per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per favorirne una utilizzazione che rispetti la morfologia del suolo, la vegetazione, le caratteristiche bio-climatiche dell'habitat e le condizioni idro-biologiche.

Gli interventi si attuano mediante intervento edilizio diretto da effettuarsi nel rispetto degli indici e parametri di cui alla Zona EO - Agricola ordinaria.

Fermo restante il rispetto degli indici e parametri edilizi di cui alle presenti Norme e alle LL.RR. nn. 14/82 e 16/04 e s.m.i, l'utilizzo ai fini edilizi delle aree boschive di cui all'art.142 del D.Lgs. n.42/04 deve essere esclusivamente connesso alla conduzione dei fondi. Si raccomandano contenute tipologie edilizie, in linea con la tradizione locale, finalizzate all'uso agricolo, quali: depositi, essiccatoi, ecc.

Gli interventi in dette aree boschive sono sottoposti alle procedure di autorizzazione preventiva di cui all'art.146 del D.Lgs. n.42/2004, come pure quelli ricadenti nella fascia di 150 metri dal vallone Fievo ex art. 142, co. 1, lett. c), del medesimo decreto.

Nelle suddette aree boschive deve essere garantita la conservazione e la gestione degli apparati arborei, privilegiando le attività connesse alla difesa del suolo e assicurando la